


## KeyNews

Business Unit Wealth Management  
Maggio 2019

09 - 2019



Dalla Business Unit Wealth Management, una selezione commentata delle sentenze più interessanti nel settore Wealth

### INDICE

- |     |  |
|-----|--|
| I   | Simulazione dei contratti di compravendita del <i>de cuius</i>   |
| II  | Assegnazione di un immobile non comodamente divisibile e discrezionalità del giudice   |
| III | Il Trust Familiare. Inquadramento sistematico di tale istituto e del Trust in generale; differenze con il Fondo Patrimoniale e la Società Fiduciaria |
| IV  | La Corte Costituzionale sulle donazioni effettuate dal beneficiario dell'amministrazione di sostegno   |
| V   | Il donatario di un immobile non è soggetto passivo ICI (e IMU) se non accetta la donazione   |

### I Simulazione dei contratti di compravendita del *de cuius*

*Devono ritenersi simulati i contratti di compravendita con i quali il de cuius, nell'arco di un mese ed in età avanzata, abbia alienato taluni beni immobili al figlio e al coniuge per un corrispettivo sensibilmente inferiore a quello di mercato.*  
*(Breve nota a Cassazione, sentenza n. 6907, depositata l'11 marzo 2019)*

Con la pronuncia indicata in epigrafe, i giudici di legittimità hanno confermato la natura simulata dei contratti di compravendita con i quali il *de cuius*, all'età di ottant'anni e nell'arco di un mese, ha alienato il proprio patrimonio immobiliare al figlio e alla moglie ad un prezzo di gran lunga inferiore a quello di mercato.

In particolare, nella vicenda *de qua*, ricorrevano taluni elementi ritenuti idonei dal giudice di secondo grado a dimostrare la simulazione assoluta degli atti di vendita, ed in particolare: (i) il fatto che il *de cuius*, nell'arco di un mese e all'età di ottant'anni, avesse alienato l'intero



patrimonio immobiliare al figlio e ad una s.r.l. - di cui erano soci rispettivamente moglie e figlio - ad un prezzo sensibilmente inferiore a quello di mercato; (ii) la mancanza di un'adeguata giustificazione, sul piano economico, dell'operazione; (iii) la circostanza che, in entrambi gli atti di vendita, si facesse riferimento ad un pagamento perfezionatosi prima dell'atto e, dunque, effettuato non alla presenza del notaio rogante; (iv) la mancanza di una prova adeguata dell'incameramento effettivo delle somme da parte del *de cuius*: da un lato, infatti, il conto di destinazione delle somme era cointestato al *de cuius* e al figlio, dall'altro, al momento del decesso, sul conto corrente del *de cuius* non risultava alcuna somma, nonostante gli importi ingenti versati pochi anni prima.

Alla luce di tali elementi, i giudici di secondo grado – ribaltando la decisione del Tribunale sul punto - hanno ritenuto provata la simulazione assoluta degli atti di compravendita e, conseguentemente, ne hanno dichiarato l'inefficacia, con inclusione dei beni che ne formavano oggetto nella massa attiva ereditaria.

La Suprema Corte, nell'esaminare la questione oggetto di ricorso, ha ritenuto condivisibile e adeguatamente motivato l'*iter logico* posto dalla Corte territoriale a fondamento della propria valutazione. Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte in tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta di un contratto, infatti, spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti dedotti in giudizio, che debbono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nel loro complesso, con giudizio non censurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico.

Nel caso di specie, a giudizio della Suprema Corte, il giudice di secondo grado ha correttamente individuato e valutato gli indizi della simulazione, giungendo alla conclusione che la combinazione degli stessi fosse idonea a fornire una valida prova presuntiva della natura simulata degli atti di vendita oggetto del giudizio.

## II

## Assegnazione di un immobile non comodamente divisibile e discrezionalità del giudice

*Nell'ipotesi di comunione ereditaria avente ad oggetto un "immobile non comodamente divisibile", sul giudice non grava alcun obbligo di attenersi al "criterio della quota maggiore" nell'assegnazione dell'intero immobile ad uno dei quotisti: il giudice è tuttavia tenuto a procedere ad un'assegnazione del bene caduto in successione al fine di scongiurarne la vendita.*

*(Breve nota a Cassazione, ordinanza n. 8233, depositata il 22 marzo 2019)*

Con la pronuncia in oggetto, la Suprema Corte ha avuto modo di confermare il principio secondo cui il giudice del merito ha discrezionalità nel determinare il quotista assegnatario di un immobile non comodamente divisibile caduto in successione.

La Suprema Corte, nell'esaminare la questione oggetto di ricorso, richiama espressamente il criterio dettato dall'art. 720 cod. civ., a mente del quale il "bene non comodamente divisibile" deve assegnarsi: (*i*) ad uno solo dei condividenti (o a più, qualora ne richiedano congiuntamente l'attribuzione), ciò in deroga rispetto al più generale diritto riconosciuto a ciascun coerede, ex



art. 718 cod. civ., di chiedere la propria parte in natura dei beni dell'eredità; *(ii)* con criterio solo preferenziale in favore del condividente titolare della quota di maggioranza del bene medesimo. La legge riconosce - in ogni caso - al giudice il potere discrezionale di derogare al criterio della preferenziale assegnazione al condividente titolare della maggiore quota, purché fornisca adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata (da ultimo, Cassazione, sentenza n. 20961 del 22 agosto 2018).

La Corte precisa però che, sia pur nell'esercizio della propria discrezionalità nell'individuare il coerede assegnatario del bene, il giudice è sempre tenuto a procedere ad un'assegnazione dell'immobile non comodamente divisibile, costituendo invece l'ipotesi della vendita *extrema ratio* adattabile solo in caso di indisponibilità di tutti i condividenti (*ex plurimis*, Cassazione, sentenza n. 5679, 22 marzo 2004).

Con riguardo al caso concreto, la Suprema Corte ha negato che vi fosse stata violazione dell'art. 720 cod. civ., nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione da parte della Corte d'appello che, limitandosi ad assegnare il bene al quotista di maggioranza, non avrebbe considerato la contrapposta pretesa della parte ricorrente, ottantenne pensionata, che aveva vissuto nell'immobile oggetto di comunione per almeno cinquant'anni e che non avrebbe avuto mezzi sufficienti per procurarsi altra abitazione. Non avendo infatti la ricorrente dimostrato di non poter accedere ad altre soluzioni abitative, il tema della "comparazione tra rispettive istanze" non si era per nulla posto e, di conseguenza, l'assegnazione del bene da parte del giudice al quotista di maggioranza non richiedeva alcuna motivazione.

## III

### **Il Trust Familiare. Inquadramento sistematico di tale istituto e del Trust in generale; differenze con il Fondo Patrimoniale e la Società Fiduciaria**

*La Corte di Cassazione si sofferma sull'inquadramento sistematico dell'istituto del trust familiare (e del trust in generale), precisando le differenze tra detto istituto e quello del fondo patrimoniale e delle società fiduciarie.*

*(Breve nota a Cass. Civ., sentenza n. 9320 depositata il 4 aprile 2019)*

Le Suprema Corte - chiamata a pronunciarsi su un ricorso avverso una sentenza che aveva revocato un atto di conferimento di beni in favore di un Trust Familiare - ha colto l'occasione per tornare sul tema dell'inquadramento sistematico di tale istituto e - più in generale - per precisare i caratteri distintivi di un trust quale strumento di pianificazione patrimoniale e, infine, per delineare le differenze tra quest'ultimo, il fondo patrimoniale e le società fiduciarie.

La pronuncia in questione desta interesse in quanto fornisce un'istantanea sull'attuale inquadramento sistematico del trust familiare e più in generale del trust in Italia.

La sentenza ricorda innanzi tutto che: «*l'istituto del Trust Familiare non ha attualmente nel nostro ordinamento una sua legge regolatrice (limitandosi la legge 22 giugno 2016 n. 112 a stabilire un regime fiscale di favore al fine di promuovere la costituzione di c.d. trust di protezione a beneficio di persone con gravi disabilità); pur non essendo una figura tipica, è comunque*



# CHIOMENTI

*espressione di autonomia negoziale ed è quindi legittimo nel nostro ordinamento ogni qual volta la causa, che lo sorregge, sia lecita e meritevole di tutela [...] ; è da intendersi attualmente disciplinato dalla Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985 (ratificata nel nostro ordinamento dalla legge 16 ottobre 1989 n. 364 ed entrata in vigore il 1 gennaio 1992) [...]» e che dunque si tratta di un «istituto riconosciuto dal nostro ordinamento, ma non regolamentato dalla legge italiana».*

Secondo la Cassazione, il carattere distintivo del trust quale strumento di pianificazione patrimoniale risiede nello «*sdoppiamento del concetto di proprietà*» - concetto tipico dei Paesi di *common law* - per cui la proprietà dei beni conferiti in trust è attribuita al trustee (che è, dunque, unico titolare dei relativi diritti sia pure nell'interesse dei beneficiari e per il perseguimento dello scopo definito), ma gli stessi restano comunque segregati nel patrimonio del trust e, quindi, sono estranei non soltanto al patrimonio del disponente, ma anche a quello personale del trustee (che deve amministrarli e dispornere secondo il programma del trust).

Quanto alla differenza con altri istituti, la Cassazione rileva che il trust si distingue dal fondo patrimoniale perché: a) sono diversi i soggetti che possono istituirlo (nel fondo soltanto i coniugi ed eventualmente un terzo; nel trust chiunque); b) sono diversi i beni vincolabili (nel fondo, soltanto beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri e titoli di credito; nel trust, qualsiasi utilità valutabile in termini economici); c) sono diverse le regole di amministrazione dei beni (dette regole sono, per il fondo, quelle dell'amministrazione della comunione legale, in quanto compatibili; mentre, per il trust, sono quelle liberamente impartite dal disponente); d) è diversa la portata del vincolo di impignorabilità che si viene a creare sui beni conferiti; e) diversi sono infine i possibili soggetti beneficiari e la qualificazione giuridica della loro posizione (nel fondo patrimoniale i beneficiari sono necessariamente i componenti della famiglia e questi godono di una semplice aspettativa di fatto ai proventi del fondo ed alla destinazione finale dei beni; mentre nel trust beneficiari possono essere anche altri soggetti, tutti titolari di una posizione soggettiva di credito nei confronti del trustee). Il trust si distingue, invece, dalle società fiduciarie - che, come noto, si occupano di amministrare i beni conferiti da una persona fisica o giuridica, secondo le prescrizioni dalla stessa impartite - per il fatto che in questo caso il fiduciante trasferisce la titolarità di determinati diritti (beni mobili, immobili, quote di partecipazione in società, eredità, ecc.) in favore della società fiduciaria, la quale si limita ad amministrarli secondo le disposizioni contenute nell'accordo intervenuto tra le parti (*pactum fiduciae*), ma senza diventare proprietaria.

La sentenza conclude, infine, sancendo - sulla scorta di altro recente precedente giurisprudenziale (Cass. nn. 13388/2018 e 19376/2017) - il principio secondo cui il trust familiare (in questo caso, per far fronte alle esigenze di vita e di studio della prole) «*configura - ai fini della revocatoria ordinaria - un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti*».

## IV

## La Corte Costituzionale sulle donazioni effettuate dal beneficiario dell'amministrazione di sostegno

*Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno conserva la capacità di donare, salvo che il giudice tutelare ritenga di limitarla.*



# CHIOMENTI

(*Breve nota a Corte Costituzionale, sentenza n. 114, depositata il 10 maggio 2019*)

Con la sentenza in epigrafe, la Corte Costituzionale ha affermato che il beneficiario del provvedimento di amministrazione di sostegno conserva la piena capacità di effettuare donazioni, salvo che il giudice tutelare, anche d'ufficio, ritenga di limitare detta capacità – nel provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno o in occasione di una sua successiva revisione – tramite l'estensione del divieto previsto per l'interdetto e l'inabilitato.

Il Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Vercelli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 774, primo comma, primo periodo, c.c. nella parte in cui non prevede che siano consentite, con le forme abilitative richieste, le donazioni da parte dei beneficiari di amministrazione di sostegno.

Il giudizio è stato originato dalla richiesta di un'amministratrice di sostegno di essere autorizzata dal giudice tutelare a disporre una donazione in nome e per conto della beneficiaria. In particolare, quest'ultima aveva espresso il desiderio di donare ad uno dei figli, in procinto di sposarsi, una somma di denaro e, al contempo, di mettere "a riserva" la medesima somma nell'interesse dell'altro figlio.

Secondo il giudice rimettente, l'attuale sistema del Codice civile non consentirebbe ai beneficiari di amministrazioni di sostegno di effettuare valide donazioni, neppure per il tramite del relativo amministratore.

Se da un lato, infatti, ai sensi dell'art. 774, primo comma, primo periodo, c.c. "*non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni*", dall'altro, le eccezioni a tale regola – tra le quali non compare il caso di beneficiari di amministrazione di sostegno – sono espressamente previste dal codice civile.

Ciò premesso, il giudice *a quo* sostiene che il divieto per i beneficiari di amministrazione di sostegno di effettuare valide donazioni si porrebbe in evidente contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost. In particolare, tale divieto sarebbe lesivo del valore e della dignità umana di cui all'art. 2 Cost. nonché del principio di ragionevolezza intrinseca di cui all'art. 3 Cost., in quanto mortificherebbe i beneficiari dell'amministrazione di sostegno, in evidente contrasto con le finalità dell'istituto.

A ben vedere, secondo il remittente, l'art. 3, primo comma, Cost. sarebbe violato anche per disparità di trattamento rispetto a casi analoghi, quali la previsione dell'autorizzazione giudiziale al compimento degli atti di straordinaria amministrazione di cui agli artt. 375 c.c. e 411 c.c..

La norma censurata violerebbe, invero, anche l'art. 3, secondo comma, Cost., perché, impedendo a coloro che si trovano in una condizione di inabilità e infermità di realizzare il proprio desiderio di donare, integrerebbe un ostacolo di ordine sociale che impedisce il pieno sviluppo della personalità umana.

Da ultimo, sempre nell'opinione del giudice *a quo*, il divieto in parola svuoterebbe di significato il disposto dell'art. 410 c.c., secondo cui l'amministratore di sostegno, nell'adempimento del proprio incarico, deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

La Consulta, investita della questione, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata.



Il divieto di donare di cui all'art. 774, primo comma, primo periodo, c.c. è, infatti, sempre stato inteso come rivolto esclusivamente agli interdetti, agli inabilitati e ai minori d'età.

Nel silenzio del legislatore, l'elaborazione della giurisprudenza ha consentito di chiarire i rapporti tra l'amministrazione di sostegno - introdotta con legge 9 gennaio 2004, n. 6 - e gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione.

In particolare, la Consulta ha chiarito come il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, diversamente dal provvedimento di interdizione e di inabilitazione, non implica uno *status* di incapacità della persona, che determinerebbe l'automatica applicazione dei divieti e delle incapacità che il Codice Civile fa discendere come necessaria conseguenza della condizione di interdetto o di inabilitato (Corte Costituzionale, sentenza n. 440/2005).

Al contrario, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'amministrazione di sostegno costituisce uno strumento volto a proteggere la persona affetta da disabilità, senza, però, mortificarla (Cass. Civ., sentenza n. 22602/2017).

Quanto osservato trova conferma nella previsione che consente al giudice tutelare di adeguare la misura alla situazione personale e alle circostanze di vita del relativo beneficiario e di variarla nel tempo, così da assicurare all'amministrato la massima tutela possibile a fronte del minor sacrificio della sua capacità di autodeterminazione (*ex plurimis* Cass. Civ. sentenza n.11536/2017, n. 22332/2011, n. 25366/2006, n. 13584/2006).

Si deve, pertanto, ritenere, in linea con l'orientamento consolidato della Suprema Corte, che tutto ciò che il giudice tutelare non affida all'amministratore di sostegno, nell'atto di nomina o in successivo provvedimento, resta nella completa disponibilità dell'amministratore di sostegno.

Sulla scorta di tali considerazioni, la Consulta ha escluso che il Codice Civile contempli il divieto di donare per i beneficiari di amministrazione di sostegno, i quali, dunque, conservano in ogni caso la piena capacità di effettuare donazioni, salvo che il giudice tutelare ritenga di limitarla tramite l'estensione del divieto previsto per l'interdetto e l'inabilitato dall'art. 774, primo periodo, c.c..

## V

## Donazione con riserva di usufrutto e soggettività passiva dei tributi locali

*La donazione ai figli della nuda proprietà di alcuni immobili con riserva di usufrutto a favore del donante e, dopo la morte di quest'ultimo, in favore di un terzo, i.e., il coniuge superstito, non fa sorgere in capo a quest'ultimo il presupposto di soggettività passiva dell'ICI (e, mutatis mutandis, dell'IMU), nel caso lo stesso non abbia accettato la donazione, essendo questo un atto che si perfeziona necessariamente con l'accettazione del donatario.*  
*(Breve nota a Cassazione, ordinanza n. 7444, depositata il 15 marzo 2019)*

Con la pronuncia in epigrafe, la Suprema Corte si è pronunciata sul tema della soggettività passiva ICI, in un caso di donazione della nuda proprietà di immobili, con riserva di usufrutto a favore del donante e, dopo la morte di quest'ultimo, in favore di un terzo (i.e., coniuge superstito), il quale, tuttavia non prendeva parte all'atto.

# CHIOMENTI

Dopo il decesso del donante, il Comune chiedeva l'imposta comunale sugli immobili (ICI), riferita alle annualità dal 2001 al 2005, al coniuge superstite, la quale contestava la pretesa impositiva, invocando il proprio difetto di legittimazione passiva, per non aver preso parte all'atto di donazione.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso ed annullava gli avvisi di accertamento; il Comune impugnava la sentenza dinanzi alla Commissione tributaria regionale, la quale accoglieva l'appello.

La contribuente proponeva quindi ricorso dinanzi alla Corte di cassazione lamentando, *inter alia*, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 796 del Codice civile, secondo cui il donante può riservarsi "l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di più persone, ma non successivamente".

La Corte di cassazione, pur ribadendo il principio generale secondo cui sono soggetti passivi dell'ICI il ( pieno) proprietario di beni immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, ha accolto la dogliananza, affermando che, nel caso di specie, in assenza di accettazione della donazione, il diritto reale di usufrutto, dopo la morte del donante, si è consolidato in capo ai nudi proprietari, divenuti, per l'effetto, gli esclusivi soggetti passivi dell'imposta.

La Corte di cassazione aveva già avuto modo di affermare che la donazione con riserva di usufrutto in favore di un terzo, compiuta ai sensi dell'art. 796 del Codice Civile, è un atto che contiene due distinte donazioni: la donazione della nuda proprietà e la donazione dell'usufrutto, che, pertanto, per essere produttiva di effetti necessita di accettazione prima della morte del donante, (cfr. Cass. sez. V n. 2980/2003; Cass. sez. II n. 2899/1975).

Il presupposto impositivo dell'ICI, infatti, è individuato dall'art. 1, della L. n. 504 del 1992, nel possesso dell'immobile. Stante il dettato normativo di cui all'art. 3 di tale testo normativo, soggetti passivi dell'imposta in oggetto sono "*il proprietario di immobili di cui all'art. 1, comma 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi*". Pertanto, come già affermato in passato dalla Suprema Corte, soggetto passivo di imposta può essere soltanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile mentre il mero detentore, anche se qualificato, non può considerarsi soggetto passivo dell'imposta (Cass. civ. sez. V n. 14119/2017).